



Servizi per l'ambiente

CIRCOLARE n° 23/2019

Ambiente

Data: 18/06/2019

## CIRCOLARE DI APPROFONDIMENTO: REVISIONE DISCIPLINA GAS FLUORURATI EFFETTO SERRA

### EVENTO

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n.146 del 16 novembre 2018 (in vigore dal 24 gennaio 2019), che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra (FGAS) e abroga il Regolamento UE 517/2014 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012.

### SOGGETTI INTERESSATI

- Imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
- Imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono Fgas per cui è richiesto un certificato o un attestato.
- Imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti Fgas a:
  - utilizzatori finali (che si impegnano a farle installare da imprese certificate);
  - installatori (che indicano l'utilizzatore finale);
  - venditore coincidente con l'installatore.

L'impresa o ente che si configura come "OPERATORE" delle apparecchiature contenute F-gas non è tenuta ad iscriversi al registro né a certificarsi ma ha l'obbligo di rivolgersi a persone o imprese certificate per le operazioni di installazione, riparazione, assistenza e manutenzione, nonché per il controllo delle perdite e il recupero di FGAS. Nel caso di utilizzo di personale interno, quest'ultimo dev'essere in possesso del certificato ed iscritto al registro.

Per OPERATORE s'intende la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell'apparecchiatura e degli impianti, ovvero abbia:

- libero accesso all'impianto (possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e possibilità di concedere l'accesso a terzi);
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (es. decidere accensione e spegnimento);
- potere (compreso quello finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche, all'esecuzione di controlli delle perdite.

In genere, l'operatore di apparecchiature per uso domestico o di piccole apparecchiature commerciali è un individuo, di norma il proprietario dell'apparecchiatura, mentre nelle applicazioni

commerciali e industriali l'operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (società) che ha il controllo di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'apparecchiatura.

In caso di grandi installazioni si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali tra le parti.

## **ATTIVITA' E APPARECCHIATURE INTERESSATE**

Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione:

- Controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento, su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse;
- Controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento, su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas;
- Installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero su commutatori elettrici contenenti f-gas;
- Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono

Le apparecchiature interessate sono definite dall'art. 4 c.2 del Regolamento UE 517/2014:

- Apparecchiature fisse di refrigerazione
- Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- Pompe di calore fisse
- Apparecchiature fisse di protezione antincendio
- Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- Commutatori elettrici

## **ABOLIZIONE COMUNICAZIONE ANNUALE entro il 31 maggio (Dichiarazione F-gas)**

E' abrogato l'art. 16 c.1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

**La DICHIARAZIONE F-gas** relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) **NON DOVRÀ ESSERE TRASMESSA.**

In sostituzione di tale obbligo, è stata infatti istituita la Banca dati, che obbliga quindi gli operatori di settore, e non più gli utenti, alla comunicazione telematica delle informazioni, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate al 24/01/2019.

**Fino al 24 settembre 2019 rimane l'obbligo di mantenimento dei registri cartacei.**

---

## TENUTA REGISTRO

---

Fino alla data del 24 settembre avrà valore legale il registro cartaceo che dovrà essere tenuto da **OPERATORI** di:

- Apparecchiature con carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente;
- Apparecchiature ermeticamente sigillate con carico di refrigerazione superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente.

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione che installatori e manutentori trasmetteranno alla Banca dati dalla quale l'OPERATORE potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

---

## SANZIONI

---

Rimane in vigore il D.lgs 5 marzo 2013 n. 26 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra".

Sono previste le seguenti sanzioni:

- da € 1.000 a € 10.000 nel caso di imprese tenute all'iscrizione al Registro che non effettuino tale iscrizione.
- da € 7.000 a € 10.000 nel caso di **OPERATORI (proprietari)** delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303,304) che non provvedono affinché esse siano controllate.
- da € 7.000 a € 100.000 nel caso di imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti che impiegano personale non in possesso dell'attestato anche rilasciato da altri stati membri.
- da € 10.000 a € 100.000 nei seguenti casi:
  - **OPERATORI (proprietari)** delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303,304) che non si avvalgono di personale certificato per le attività di controllo e/o per la riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio).
  - **OPERATORI (proprietari)** delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306) che non si avvalgono di personale in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero di gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione.
  - imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e n. 304 senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro.
  - imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero che prendono in consegna Fgas utilizzando personale non in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro.

## FONTI NORMATIVE

---

- D.P.R. n. 146 del 16/11/2018
- Regolamento UE n.517/2014
- D.lgs 5 marzo 2013 n. 26
- Regolamento (CE) n. 842/2006 (per la definizione di Operatore)